



11 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-MESSINA
Prot. 0013421 del 04/09/2026
VII (Uscita)



XI ISTITUTO COMPRENSIVO "GRAVITELLI"

- Percorsi ad Indirizzo Musicale e Curvatura Sportiva -

Piazza Versaci, 198 - 98122 MESSINA tel. 090/7388388

e-mail: meic869006@istruzione.it pec: meic869006@pec.istruzione.it

Codice fiscale n. 97062030834 - C.M. MEIC869006

www.comprensivogravitelli.edu.it

Circ.11

Ai Lavoratori
Ai Preposti
Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Alla D.S.G.A.
Al Sito Web

OGGETTO: Utilizzo D.P.I. per lavoratori

Il Dirigente scolastico, secondo quanto stabilito dal TU 81/2008 e s.m.i., chiede che venga **rispettato da parte del lavoratore, quanto riportato nell'art. 78, (In ottemperanza a quanto previsto dall'[articolo 20, comma 2, lettera d\)](#), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento")** relativamente all'uso dei DPI, qualora gli stessi siano stati forniti di tali dispositivi, da questa o da altra Istituzione scolastica di provenienza.

Qualora i dpi non fossero stati forniti o non fossero più idonei al corretto uso (scaduti o logori), i lavoratori sono pregati, anche tramite gli RLS, nel primo caso di comunicare e nel secondo di consegnarli al Direttore SGA per eventuali integrazioni o sostituzioni degli stessi.

Confidando nella fattiva collaborazione nell'interesse della sicurezza e salute del lavoratore si riporta quanto segue:

DPI per operazioni di Pulizia e lavaggio di pavimenti, arredi, vetrate, scale.. e spostamento banchi, arredi, sedie...

- Scarpe con suola antiscivolo e puntale rinforzato
- Occhiali protettivi
- Mascherina antipolvere
- Guanti di protezione in lattice o guanti per la protezione delle mani da urti e schiacciamenti e con superficie di presa antiscivolo
- Camice protettivo

Esecuzione di fotocopie, distruzione di documenti

Non viene percepita l'esigenza di DPI per queste lavorazioni.





XI ISTITUTO COMPRENSIVO "GRAVITELLI"

- Percorsi ad Indirizzo Musicale e Curvatura Sportiva -

Piazza Versaci, 198 - 98122 MESSINA tel. 090/7388388

e-mail: meic869006@istruzione.it pec: meic869006@pec.istruzione.it

Codice fiscale n. 97062030834 - C.M. MEIC869006

www.comprensivogravitelli.edu.it

Va comunque prevista la disponibilità di guanti monouso in lattice e di camice, utili per le operazioni di sostituzione toner.

Spostamento di arredi, banchi, sedie

- Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo
- Eventuale elmetto di protezione
- Camice per la protezione degli indumenti
- Guanti per la protezione delle mani da urti e schiacciamenti e con superficie di presa antiscivolo

Archiviazione documenti

- Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo
- A scelta del lavoratore, potranno essere utilizzati guanti protettivi in lattice o altro materiale.

Consultazione di documenti in archivio

- Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo
- A scelta del lavoratore, potranno essere utilizzati guanti protettivi in lattice o altro materiale.

Piccola manutenzione di arredi, porte, finestre ed altro

- Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo.
- Guanti di protezione antitaglio e con presa antiscivolo.
- Elmetto di protezione (obbligatorio solo per: le lavorazioni in quota, le lavorazioni in cui l'operazione è svolta su oggetti ad altezza uguale o superiore alla testa, le lavorazioni che prevedono l'uso del martello e tutte quelle operazioni per le quali viene percepito il rischio di urti o cadute che possano interessare la testa. In caso di dubbio sulla propria sicurezza, il lavoratore deve indossare il casco).
- Occhiali di protezione dalla proiezione di frammenti, schegge o scintille (obbligatori durante l'uso di utensili elettrici o in tutte quelle condizioni che rendono possibile la proiezione di frammenti, schegge, scintille).
- Grembiule per la protezione degli indumenti (può essere usato facoltativamente; si precisa comunque che durante queste lavorazioni non è consentito indossare indumenti che lascino scoperte le gambe e le braccia).

Piccola manutenzione di apparecchi elettrici ed elettronici

- Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo.
- Guanti di protezione antitaglio e con presa antiscivolo.





XI ISTITUTO COMPRENSIVO "GRAVITELLI"

- Percorsi ad Indirizzo Musicale e Curvatura Sportiva -

Piazza Versaci, 198 - 98122 MESSINA tel. 090/7388388

e-mail: meic869006@istruzione.it pec: meic869006@pec.istruzione.it

Codice fiscale n. 97062030834 - C.M. MEIC869006

www.comprensivogravitelli.edu.it

- Occhiali di protezione dalla proiezione di frammenti, schegge o scintille (obbligatori durante l'uso di utensili elettrici o in tutte quelle condizioni che rendono possibile la proiezione di frammenti, schegge, scintille).
- Grembiule per la protezione degli indumenti (può essere usato facoltativamente).

Operazioni di cucina, immagazzinamento scorte, pasticceria, bar, sala, portineria

- Calzature di sicurezza per magazzinieri con punta rinforzata e suola antiscivolo.
- Calzature da lavoro personale maschile/femminile da portineria.
- Calzature di sicurezza personale tecnico di cucina, antiscivolo e punta rinforzata.
- Guanti di protezione antitaglio/antiscannamento.
- Guanti di protezione meccanica, chimica e biologica impermeabili.
- Guanti di protezione meccanica per operatori di magazzino.
- Guanti di protezione dal calore alto e dal calore basso
- Occhiali di protezione dalla proiezione di frammenti, schegge o scintille.
- Camice di protezione per rischi di lieve entità e per la protezione degli indumenti.
- Grembiule anticalore e antifiama.
- Grembiule impermeabile.
- Grembiule antitaglio per lavorazione carni.
- **PRODOTTI MONOUSO**
- Camice monouso.
- Cuffia per capelli monouso.
- Guanti in lattice o vinile monouso.
- Copriscarpe monouso

Relativamente all'uso dei DPI si riportano gli artt. del TU 81/2008

CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Articolo 74 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425.

2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI:

- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;





XI ISTITUTO COMPRENSIVO "GRAVITELLI"

- Percorsi ad Indirizzo Musicale e Curvatura Sportiva -

Piazza Versaci, 198 - 98122 MESSINA tel. 090/7388388

e-mail: meic869006@istruzione.it pec: meic869006@pec.istruzione.it

Codice fiscale n. 97062030834 - C.M. MEIC869006

www.comprensivogravitelli.edu.it

- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
- e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

CIRCOLARI Circolare n. 3/2015 del 13/02/2015 -Oggetto: Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall'alto - Chiarimenti

Articolo 75 - Obbligo di uso

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Sanzioni Penali: Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

- Art. 75: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 87, co. 2, lett. d)]

Richiami all'Art. 75: - Art. 210, co. 5

Articolo 76 - Requisiti dei DPI

I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425 (N)80 .

2. Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

- a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

CIRCOLARI Circolare n. 3/2015 del 13/02/2015 -Oggetto: Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall'alto - Chiarimenti Note all'Art. 76 Richiami all'Art. 76: - Art. 77, co. 3 - Art. 210, co. 5

Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

- a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);





XI ISTITUTO COMPRENSIVO "GRAVITELLI"

- Percorsi ad Indirizzo Musicale e Curvatura Sportiva -

Piazza Versaci, 198 - 98122 MESSINA tel. 090/7388388

e-mail: meic869006@istruzione.it pec: meic869006@pec.istruzione.it

Codice fiscale n. 97062030834 - C.M. MEIC869006

www.comprensivogravitelli.edu.it

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

- a) entità del rischio;
- b) frequenza dell'esposizione al rischio;
- c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- d) prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.

4. Il datore di lavoro:

- a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
- g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI; h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

- a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475(N), appartenga alla terza categoria;
- b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

Sanzioni Penali Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente • Art. 77, comma 3, 4, lettere a), b) e d), e 5: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 87, co. 2, lett. d)] • Art. 77, co. 4, lett. e), f) ed h): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro [Art. 87, co. 3, lett. c)]

Sanzioni Amministrative Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente • Art. 77, co. 4, lett. c) e g): sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro [Art. 87, co. 4, lett. c)] Note all'Art. 77 Richiami all'Art. 77: - Art. 78, co. 1 - Art. 79, co. 1 - Art. 210, co. 5

Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori





XI ISTITUTO COMPRENSIVO "GRAVITELLI"

- Percorsi ad Indirizzo Musicale e Curvatura Sportiva -

Piazza Versaci, 198 - 98122 MESSINA tel. 090/7388388

e-mail: meic869006@istruzione.it pec: meic869006@pec.istruzione.it

Codice fiscale n. 97062030834 - C.M. MEIC869006

www.comprensivogravitelli.edu.it

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
3. I lavoratori:
 - a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
 - b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Articolo 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso

1. Il contenuto dell'ALLEGATO VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.
2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:
 - a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
 - b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.
- 2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 2001.

Richiami all'Art. 79: - Art. 77, co. 3 Richiami al Titolo III, Capo II: - Art. 193, co. 1 - ALL. IV, punto 2.1.10.2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Domizia Arrigo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Al sensi dell'art. 3 c. n 2 del D. lgs.n.39 /1993

